

**Avviso per pubblicazione notifica per pubblici proclami del Ricorso n. 6632/2021 R.G. in Appello avanti al Consiglio di Stato**

nell'interesse di Sanfilippo Chiarello Giuseppe – appellante

contro il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio V

nonché nei confronti dei controinteressati alle procedure concorsuali ambito 4 (A043 – A050) e/o ambito 9 (A051 – A052) di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, in quanto ammessi a sostenere la prova orale giusto elenco pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ed in quanto risultati vincitori alla luce delle graduatorie provvisorie e/o definitive delle prove concorsuali indette con il D.D.G. n.82/2012 – ambito disciplinare 4 e 9 – classi di concorso A043 e A050.

L'appello è stato proposto per riforma della sentenza **N. 14135/2020 (Reg. Prov. Coll.)** del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza, emessa nel giudizio introdotto con ricorso n. **09420/2013 (Reg. Ric.)** pubblicata in data 30/12/2020 e non notificata. L'appello è stato proposto in quanto il Giudice di Prime cure ha ritenuto che il prof. Sanfilippo Chiarello non fosse in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso così violando l'articolo 2 comma 8, lett. b) del d.d.g. 82/2012, in forza del quale il ricorrente andava ammesso alla procedura concorsuale in questione;

Altresì si è censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso la **valutazione della documentazione prodotta in giudizio, la carenza di motivazione di tale provvedimento nonché la violazione del principio del legittimo affidamento del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione.**

**Infine si è censurata la sentenza impugnata, in quanto non ha ritenuto la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del D.D.G. n. 82/2012 nella parte in cui prevede che la P.A. competente abbia l'obbligo di comunicare, all'esito della prova preselettiva, ai concorrenti la loro esclusione dalle fasi successive del concorso.**